

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale Urbanistica

**L'AUTORITÀ COMPETENTE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;
- VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 ” Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

**VISTO** il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;

**VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

**VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

**VISTO** il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);

**VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;

**VISTA** l’istanza prot. n. 19107 del 12/06/2020, assunta al prot. DRU n. 8608 del 16/06/2020, con la quale il Comune di Adrano, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) relativa alla proposta di “*Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020*”;

**VISTA** la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare e la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell’art. 91 della L.R. n. 9/2015;

**VISTA** la nota prot. n. 9153 del 25/6/2020 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa relativa alla proposta di “*Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020*”, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma:

- ***Dipartimento Regionale dell’Ambiente***
- ***Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana***
- ***Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti***
- ***Dipartimento Regionale dell’energia***
- ***Dipartimento Regionale Tecnico***
- ***Dipartimento Regionale dell’agricoltura***
- ***Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale***
- ***Dipartimento Regionale delle Attività produttive***
- ***Ripartizione faunistico venatoria***
- ***Città Metropolitana di Catania***
- ***Ufficio del Genio Civile di Catania***
- ***Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania***
- ***Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Regionale di P.C. della Prov. di Catania***
- ***ASP di Catania***
- ***Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente - DAP di Catania***

**PRESO ATTO** che non sono pervenuti pareri da parte dei sopra richiamati S.C.M.A.:

**CONSIDERATO** che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi, questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

**VISTA** la nota prot. n. 32915 del 27/07/2020 dell’ARPA acquisita al prot. DRU al n. 10504 del 28/07/2020;

- VISTA** la nota del Servizio 4/DRU prot. n. 10951 del 05/08/2020 con la quale è stata riscontrata la sopra menzionata nota n. 32915/2020 dell'ARPA;
- VISTA** la nota del Servizio 4/DRU prot. n. 10990 del 06/08/2020 con la quale, per il tramite del Servizio 1 U.O.1.1/DRU è stato comunicato alla Segreteria della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, l'avvenuto inserimento della documentazione relativa alla proposta di "*Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020*", con il codice procedura n. 1001, nell'apposito "Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali", al fine di acquisire il parere di competenza;
- VISTO** l'art. 18 e ss.mm. della L.R. 13 Agosto 2020 n. 19;
- VISTA** la nota prot. n. 13496 del 05/10/2020 con la quale il Servizio 4/DRU, in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 18 della L.R. 13/8/2020 n. 19, ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Ambiente il carteggio relativo alla pratica CT 7-5;
- VISTA** la propria Direttiva, prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si è data disposizione ai Servizi afferenti gli "*Affari Urbanistici*" di predisporre il provvedimento finale per i procedimenti amministrativi in corso riguardanti la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 il cui iter amministrativo è stato avviato da questo DRU e consegnato alla Commissione Tecnica Specialistica in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 19/2020;
- VISTA** la nota prot. n. 62300 del 23/10/2020 assunta al protocollo DRU al n. 14749 del 29/10/2020, con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha restituito al Servizio 4/DRU, tra le altre, la pratica CT 7-5 per la predisposizione dello schema del provvedimento finale;
- VISTO** il parere n. 18/2021 29/01/2021 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio 1 U.O.1.1/DRU al Servizio 4/DRU, con nota prot. n. 2230 del 08/02/2021, con il quale detta Commissione ha espresso parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lgs.152/06 art.12, comma 4, di **non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** della proposta di di "*Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020*", Comune di Adrano – Ditta Ditta proponente: Moschitta Alfio, di cui al procedimento denominato "CT 7-5", con prescrizioni;
- VISTA** la nota prot. n. 2842 del 17/02/2021 con la quale il Servizio 4/DRU, per il tramite del Servizio 1/DRU, ha restituito il superiore parere alla Commissione Tecnica Specialistica, per la correzione di alcuni refusi contenuti nello stesso;
- VISTA** la nota prot. n. 3995 del 08/03/2021 con la quale il Servizio 1 U.O.1.1/DRU ha trasmesso al servizio 4/DRU il parere 18/2021 del 29/01/2021 corretto dalla Commissione Tecnica Specialistica nella seduta plenaria del 24/02/2021;
- RITENUTO** di dover concludere il procedimento in coerenza al parere della C.T.S. n. 18/2021 del 29/01/2021, corretto nella seduta plenaria del 24/02/2021, reso con prescrizioni che si intendono integralmente trascritte, e che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante

## DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 18/2021 del 29/01/2021, corretto nella seduta plenaria del 24/02/2021, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta di "*Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020*", Comune di Adrano – Ditta Ditta proponente: Moschitta Alfio, di cui al procedimento denominato "CT 7-5", **non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**.
- Art. 2)** Il Comune di Adrano, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

**Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

*Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).*

Palermo, li 18/03/2021

IL DIRIGENTE GENERALE D.R.U.  
arch. Calogero Beringheli  
Firmato



Repubblica Italiana  
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**Codice Procedura:** 1001

**Classifica:** CT 7-5

**OGGETTO:** procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di "*Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020*"

**Autorità procedente:** Comune di Adrano

**Ditta proponente:** Moschitta Alfio

**Procedimento:** Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente

**PARERE** predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 4 del DRU - Dipartimento Regionale Urbanistica della Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

#### **PARERE COMMISSIONE T.S. n. 18/2021 del 29/01/2021**

**VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

**VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

**VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

**VISTO** il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.";

**VISTO** l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l'articolo 6, comma 3: "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*" ed il successivo comma 3-bis: "*L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente*";



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**VISTA** la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n.23 dell'8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della regione Siciliana”;

**VISTA** la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

**VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

**VISTO** il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

**VISTA** la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;

**VISTA** la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

**VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

**VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

**VISTO** il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

**RILEVATO** che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

**LETTO** il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

**VISTA** l'istanza prot. 19107 del 12/06/2020 acquisita con nota prot. DRU 8608 del 16/06/2020 con la quale il Comune di Adrano n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione della procedura in oggetto della proposta di "*Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020*";

**VISTA** la nota prot. n. 9153 del 25/06/2020 con cui il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 4, ha avviato la fase di consultazione chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.lgs..152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente  
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana  
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  
Dipartimento Regionale dell'Energia  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale  
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive  
Ripartizione Faunistico Venatoria  
Città Metropolitana di Catania  
Ufficio del Genio Civile di Catania  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania  
Dipartimento della Protezione Civile  
– Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania  
ASP Catania  
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - DAP di Catania

**RILEVATO** che al termine della fase di consultazione del Rapporto Preliminare Ambientale non sono pervenuti contributi da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e nessuna deduzione da parte dell'Autorità procedente;



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**VISTA** la nota prot. n. 32915 del 27/07/2020 acquisita con nota prot. DRU n. 10504 del 28/07/2020 dell'ARPA – Dipartimento attività produttive e impatto sul territorio, nella quale si riporta *“in riferimento alla vostra nota prot. 9134 del 26/06/2020 di pari oggetto, acquisita agli atti di questa Agenzia al prot. 27096 del 26/06/2020, si comunica che questa Agenzia non può esprimere il proprio parere, in quanto dopo ripetute ricerche sul portale valutazioni di codesto Assessorato, non ha potuto reperire e scaricare il RAP e i relativi allegati della variante urbanistica in oggetto. Pertanto questa Agenzia non è stata messa nelle condizioni di esprimere il parere di competenza, che non può in alcun modo ritenersi espressione “(..) di assenza di livelli di criticità del contesto ambientale interessato dalla verifica degli eventuali impatti significativi, che la variante in oggetto potrebbe produrre”;*

**VISTA** la nota prot. n. 10951 del 05/08/2020 con la quale il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 4 riscontra la sopramenzionata nota prot. n. 32915 del 27/07/2020 dell'ARPA – Dipartimento attività produttive e impatto sul territorio e nella quale riporta *“(..) Al riguardo si evidenzia che a codesta Agenzia, al fine di essere messa nelle condizioni di esprimere il proprio parere su tutte le pratiche le procedure VAS dell'intero territorio dell'Area Metropolitana di Catania, sono state prodotte le credenziali in data 06/11/2019 alle ore 7,22 e di cui è stato dato avviso a mezzo mail al seguente indirizzo: dapchimicoct@arpa.sicilia.it. Da un controllo effettuato sul portale risulta che codesto Ufficio non ha mai effettuato il primo accesso al Portale e non ha mai provveduto al cambio della password rilasciata, come detto, in data 06/11/2020. Per quanto sopra e rilevando, tra l'altro, che le Agenzie DAP delle provincie di AG, CL, EN, ME, PA, RG, SR, TP hanno effettuato l'accesso al Portale senza alcuna difficoltà, si evidenzia che quanto espresso con la nota che si riscontra è inappropriato. Ad ogni buon fine, qualora codesta Agenzia avesse smarrito le credenziali soprarichiamate, si fa presente che sul portale, sono riportati tutti i contatti, compreso il recapito telefonico, dell'Amministratore cui la presente è trasmessa per ogni opportuna conoscenza”;*

**VISTA** la nota prot. n. 10990 del 06/08/2020, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 4 “Affari urbanistici Sicilia Sud Orientale”, dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente comunica alla Segreteria della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali, che ha provveduto all'inserimento della documentazione relativa al procedimento con il codice procedura n. 1001 nell'apposito Portale Regionale per le valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la documentazione del procedimento trasmessa dal servizio 4 del DRU e presente sul “Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” che è costituita dai seguenti documenti in formato digitale: Inquadramento territoriale Tav.1\_signed; Individuazione area e stralcio catastale tav 2\_signed; Inquadramento urbanistico dell'area tav.3\_signed; assegnazione urbanistica al terreno foglio 74 part.3190-3192 - tav 4\_signed; ASSOGGETTABILITA'\_signed;

**CONSIDERATO** che il Rapporto Ambientale Preliminare è volto verificare se la proposta di variante urbanistica di cui trattasi possa avere impatti significativi sull'ambiente e, di conseguenza, decidere di assoggettare o escludere lo stesso dalla procedura di valutazione definendo, se del caso, le necessarie prescrizioni per le successive fasi del procedimento;

**LETTA** la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:





Assessorato Territorio e Ambiente  
Commissione Tecnica Specialistica  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

## 1. Caratteristiche della variante

### - illustrazione dei contenuti e degli obiettivi della variante

La proposta di variante urbanistica in oggetto consiste nella ridefinizione urbanistica, a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici, di un'area avente superficie catastale totale di mq. 472 (particella 3190 mq.374,00; particella 3192 mq. 98,00). L'area, nel vigente strumento urbanistico approvato con D.A. 828/88, ricade in "Verde pubblico stradale e ornamentale" e "Sede stradale". Nel 2011 il comune di Adrano aveva avviato la revisione dello strumento urbanistico vigente approvato con D.A. 828/88 pervenendo all'adozione del nuovo strumento urbanistico con Delibera del Commissario ad acta n.1/2011. Tale strumento urbanistico, di cui oggi sono scadute le misure di salvaguardia, aveva ottenuto tutti i pareri e nulla-osta per l'adozione anche con riferimento ai vincoli di tutela presenti nel territorio comunale. La Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania, in particolare, aveva dettato precise prescrizioni per le aree da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi delle vigenti disposizioni normative D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. In particolare venivano delimitate diverse zone d'interesse archeologico di cui alle tutele dell'art. 142 lett. m) del D. Lgs. 42/2004, tra cui quella interessata dalla variante urbanistica in oggetto. L'area oggetto della variante proposta, nello strumento urbanistico adottato con Delibera del Commissario ad acta n.1/2011 è identificata con la seguente destinazione urbanistica: "Aree con reperti archeologici" e "Sede Stradale". Le norme d'attuazione del P.R.G. adottato, che si fanno proprie nella proposta di variante, sono state aggiornate nel rispetto di quanto stabilito dal piano paesaggistico e prevedono la seguente disciplina: "Aree con reperti archeologici – A. R. A." Sono le aree individuate d'interesse archeologico soggette alla disposizione di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. Per tali aree valgono inoltre le seguenti prescrizioni: Aree Agricole: - mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico. Aree Urbane: - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti. In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che può, qualora se ne verificano le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice. I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice.

La proposta di variante urbanistica in oggetto consiste nel riproporre la destinazione urbanistica che era stata individuata dallo strumento urbanistico adottato con Delibera del Commissario ad acta n.1/2011 e, dunque, propone la modifica dalla attuale zona "Verde pubblico stradale e ornamentale" e "Sede stradale" ad "Aree con reperti archeologici (A.R.A.)" e "Sede Stradale";

**RILEVATO** che nel RPA, in merito ai Criteri definiti dall'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art.12), in una tabella, sono riportate in maniera sintetica le seguenti informazioni:

- in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

*Il piano di lottizzazione è uno strumento attuativo previsto dallo strumento urbanistico. Le trasformazioni sono ricomprese all'interno del perimetro del P.d.L. stesso, l'estensione territoriale a confronto con l'intero territorio comunale è estremamente limitata e le modalità di intervento sono già disciplinate dal regolamento*



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*urbanistico. Nel presente Rapporto sono state dunque analizzate le scelte urbanistiche e progettuali del Piano di Lottizzazione che interessano sia l'uso del suolo che aspetti ambientali ad esso connessi.*

**RILEVATO E CONSIDERATO** che in merito a questo criterio nel RPA si fa riferimento erroneamente ad un Piano di lottizzazione, appare evidente che si tratta di un refuso;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:

*Il piano di lottizzazione è previsto nel vigente Regolamento edilizio, l'obiettivo è quello di consentire la realizzazione di un quartiere residenziale all'interno del centro abitato. Non sono presenti altri piani o programmi gerarchicamente subordinati, in quanto a seguito della stipula della convenzione, gli interventi edificatori verranno realizzati mediante interventi edilizi diretti. Dato che il P.d.L. è coerente con la pianificazione comunale e sovracomunale, non si ravvisa alcun tipo di influenza con gli stessi.*

**RILEVATO E CONSIDERATO** che in merito a questo criterio nel RPA si fa riferimento erroneamente ad un Piano di lottizzazione, appare evidente che si tratta di un refuso;

**RILEVATO E CONSIDERATO** che nel RPA si afferma che:

- *“il fondo identificato in catasto al foglio 74, particelle 3190 e 3192 ricade, in parte nell'ambito del P.R.G. approvato con D. A. 828/88 e in parte nel piano di recupero delle zone abusivamente costruite denominato “A Sud di Via Catania”, approvato con delibera del C.C. n. 10, del 08/02/1994 e n. 46, del 08/05/1996. Allo stato attuale, pertanto, i suddetti terreni, rispetto agli strumenti urbanistici vigenti hanno la seguente destinazione: 1) Piano di recupero a Sud di Via Catania: - Sede stradale. 2) P.R.G. approvato con D. A. 828/88: - Verde pubblico stradale e ornamentale; - Sede stradale. La norma che regola il verde pubblico è inserita all'articolo 70 del regolamento edilizio del P.R.G. approvato con D.A. 828/88 e risulta la seguente: Articolo 70 “Le aree identificate nelle planimetrie di piano con velatura scura non rigata, sono aree riservate al verde pubblico (ornamentale e funzionale). Esse saranno realizzate e mantenute dall'amministrazione pubblica con l'obbligo dell'impianto e della conservazione del verde o delle parziali lastricature. Non potranno essere edificate in alcun modo dalla pubblica Amministrazione né concesse a privati a tal fine. Sono eccezionalmente ammesse piccole costruzioni monumentali e decorative”;*
- *“il terreno oggetto della variante urbanistica ricade all'interno dell'area che il piano paesaggistico, approvato con D.A. n. 31/GAB del 3 ottobre 2018 e successivi atti modificativi D. A. 45/GAB, del 16/11/2018; D. A. 46/GAB, del 29/11/2019; D. A. 53/GAB, del 27/12/2018; D. A. 62/GAB, del 12/06/2019., sottopone a vincolo di tutela 1, di cui alle prescrizioni contenute nell'art. 20 delle norme d'attuazione. Nel caso specifico l'area oggetto della variante urbanistica ricade nell'ambito del Paesaggio Locale n. 13a “Area di Centri Abitati di Sud-Ovest”. Il piano paesaggistico disciplina il Paesaggio Locale dell'Area di Centri Abitati di Sud-Est all'articolo 33 delle norme d'attuazione, come di seguito riportato: Art. 33 Paesaggio locale 13 “Area dei centri abitati di sud-ovest”, Il Paesaggio Locale 13 ricade nei territori dei comuni di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Paternò e Belpasso. Le aree di interesse naturalistico si concentrano lungo il corso del fiume Simeto, la cui golena in questo Paesaggio Locale possiede tratti di elevato valore. Altra zona di elevato interesse naturalistico è quella dei campi lavici ricolonizzati da vegetazioni pioniere che interessano il territorio comunale di Ragalna. Il patrimonio storico culturale è rappresentato in primo luogo dai tre centri storici principali (Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia), tutti di elevato impatto percettivo per il fatto di trovarsi su una morfologia a terrazzo. Arricchiscono il patrimonio paesaggistico il sistema dei beni isolati che punteggia l'intero versante terrazzato e coltivato e le aree archeologiche lungo il fiume Simeto ed in prossimità dei tre centri abitati*



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*principali. Obiettivi di qualità paesaggistica: conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario; riassetto dei versanti e salvaguardia idrogeologica del territorio; salvaguardia e recupero degli alvei fluviali; conservazione e valorizzazione degli insediamenti archeologici; conservazione del rapporto tra l'intorno naturale ed i sistemi urbani storici; conservazione e recupero del patrimonio storico e culturale (architetture, percorsi storici, aree archeologiche); conservazione della fruizione visiva degli scenari e dei panorami. 1. Indirizzi a. Paesaggio agrario: mantenimento e recupero dell'attività e dei caratteri agricoli tradizionali del paesaggio; riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo. 2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice. 13a. Paesaggio dei centri storici di Adrano, Santa Maria Di Licodia, Biancavilla e Ragalna e delle aree di interesse archeologico (comprendente le aree di interesse archeologico di Adrano: Centro urbano, area archeologica a sud di via Catania, C. Difesa e Giobbe, C.da Ruggero, C.da S. Alfio, Chiesa Madonna di tutte le Grazie, C.de Minà, Cappellone e Capritti, C.da Giordano, C.de Vituro e Pietra Bianca, C.da La Mola, C.da Poggio dell'Aquila, C.da Fogliuta, C.da Naviccia; di Biancavilla: Centro urbano, C.da Giardinello, C.da Martina-Grotta Origlio; di S.Maria di Licodia: C.de Montalto, Cicero e Cingalenta, Centro Urbano, c.de Pepe e Pietraperciata, C.da Buglio, C.da Solecchiata (Fondo Adriano), C.da Mancusi). Livello di Tutela 1, Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: conservazione del tessuto urbano, manutenzione e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio; salvaguardia della forma urbana mantenendo i margini della città, per assicurare la fruizione delle vedute e del panorama; salvaguardia, valorizzazione e recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale; tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Centri e Nuclei Storici"; riqualificazione dei detrattori che risultano difformi dalla tipologia del tessuto urbanistico architettonico del paesaggio urbano di Biancavilla. Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico; tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.*

*Estratto Art. 15 delle Norme d'Attuazione*

*Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice; aree di cui all'art. 142 lett. m) del Codice. Tali aree sono soggette alla disposizione di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice (Zone di interesse archeologico). In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che può, qualora se ne verificano le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice. I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fonda sugli indirizzi generali di cui al precedente punto A), in dipendenza dei quali può imporre, motivatamente, limitazioni dell'uso di tali aree. I progetti delle opere da realizzare sono inoltre valutati sulla base dei loro caratteri di compatibilità paesaggistica. Sono altresì soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali le opere di trasformazione agricolo-forestale";*

- pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

*La giacitura dei fabbricati si adagia lungo il pendio naturale rapportandosi coerentemente con la morfologia del territorio senza alterare l'immagine e le connotazioni ambientali, i percorsi carrabili sono ridotti al*



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*minimo, cercando di mantenere ampi spazi a verde conformati in modo da non pregiudicare il contesto esistente. Le nuove piantumazioni di varie essenze, i materiali impiegati quali la pietra naturale locale (tufo) e l'intonaco tradizionale mitigano l'impatto dell'intervento, permettendo così l'obiettivo di promozione dello sviluppo sostenibile.*

**RILEVATO E CONSIDERATO** che in merito a questo criterio nel RPA si fa riferimento erroneamente ad un Piano di lottizzazione, appare evidente che si tratta di un refuso;

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma:

*Data la natura dell'intervento, non sono stati rilevati impatti significativi non mitigabili, il progetto, inoltre, è lontano da zone di interesse ambientale e non necessita di parere paesaggistico, pertanto si può affermare che non sussistono problemi ambientali pertinenti al piano.*

- rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente:

*Esclusa già in fase preliminare, in quanto l'area di intervento non ricade all'interno dei siti Sito di Importanza Comunitaria e Regionale.*

## 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

**CONSIDERATO** che in merito alla descrizione del contesto ambientale nel RPA si afferma che: *"Per definire un quadro dello stato ambientale dell'area oggetto del programma e delle zone limitrofe sono stati individuati i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala di piano in esame.*

Fattori di attenzione ambientale

*Il comune di Adrano è situato nel versante ovest del cono vulcanico Etno e si estende su una superficie di 8.251 ha. Come gran parte dei comuni pedemontani, il territorio è delimitato a nord dall'apice del cratere centrale dell'Etna distendendosi a sud con la forma di un triangolo isoscele fino ad attestarsi sul corso del fiume Simeto. Confina, pertanto, a nord con il cratere centrale dell'Etna, ad ovest con il comune di Bronte, ad est con quello di Biancavilla ed a sud con il comune di Centurie nella provincia di Enna. Lungo la linea di massima estensione del territorio (in proiezione 21,400 Km) si realizzano i punti di quota massima, coincidente con il cratere centrale dell'Etna (3.274) e quello di minima (164) situata sul fiume Simeto.*

*Il territorio, sotto il profilo geologico, può essere distinto, in linea generale, in due settori: il primo a monte della S.S. 284 caratterizzato da terreni vulcanici; il secondo a valle, per oltre il 60,7%, caratterizzato dalla presenza di terreni sedimentari. Questa caratterizzazione del territorio si riflette sull'utilizzazione del suolo e, quindi, sugli areali colturali che si distribuiscono secondo le altimetrie via via degradanti verso valle. A monte, infatti, prevalgono le colture seccagne (vigneti, castagneti, frutteti ecc... oltre il bosco e la macchia oleo-ceratonion) mentre a valle predominano le colture irrigue (ortaggi, uliveti, agrumeti, chiuse, ecc...). Il territorio a monte, essendo di natura vulcanico è fortemente drenante e pertanto non possiede un reticolo idrico di superficie; gli affioramenti delle sorgive sono situate, prevalentemente dopo il pianoro lavico, dove è situato il nucleo urbano. Sul pianoro costituito dalla balza lavica su cui è costruito l'abitato di Adrano sono presenti depositi di terra nera e alluvioni monogeniche vulcaniche che giustificano il termine di terrazzo dato al complesso. Trattasi, con molta probabilità, di un deposito formatosi in fase di sollevamento dell'area, quando nella depressione preesistente, ricoperta da lave tubolari di non eccessivo spessore, subalcaline, si andavano a scaricare i corsi d'acqua che a quell'epoca caratterizzavano la zona. Lo spessore è molto limitato*



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*ma certamente variabile a seguito del rimaneggiamento operato dall'antropizzazione nel corso dei secoli. L'area oggetto della variante, infatti, ricade nell'ambito del centro abitato a i margini Sud-Orientali, laddove risultano ancora ampie zone inedificate. Il settore Sud fino a lambire la cosiddetta "Rocca Giambruno" è il sito dell'antica città greca fondata da Dionigi il vecchio nel 400 a. C. L'area è stata fortemente interessata dal fenomeno dell'abusivismo edilizio negli anni settanta e ottanta che ha fortemente danneggiato i resti dell'antica città.*

Contesto idrogeomorfologico

*La zona, oggetto della variante urbanistica, è emerso che l'area d'intervento non è: soggetta a rischio idraulico; sottoposta a Vincolo Idrogeologico; interessata da fenomeni di frana; smottamento o di cave in galleria. Il vigente PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) non individua per la zona interessata particolari rischi di natura idraulica e geomorfologici.*

Elementi del paesaggio e vegetazione

*Elemento che caratterizza il paesaggio nella zona è quello della periferia urbana.*

Ecosistemi

*L'area in oggetto ha una connotazione fortemente antropica, a ridosso del centro edificato. La zona, pertanto non è - interessata da "corridoi ecologici".*

Clima acustico e qualità dell'aria

*La zona in oggetto è posta all'interno di un'area di intensa attività umana. La zona è caratterizzata da un'attività antropica piuttosto accentuata. La Variante urbanistica non prevede interventi edificatori, ma sostanzialmente il mantenimento e la tutela dell'esistente nei termini sopraindicati.*

Inquinamento luminoso

*Relativamente all'inquinamento luminoso non si prevedono impatti per le motivazioni soprariportate.*

Recettori antropici sensibili

*Nell'immediato intorno non ne sono segnalati*

Reti tecnologiche

*Non si prevedono reti dei servizi, acqua, energetica, telefonica, fognaria e smaltimento acque piovane.*

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti: - carattere cumulativo degli impatti:

*Sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla realizzazione del Piano di lottizzazione. Relativamente alla salute umana, è stata considerato oltre all'impatto atteso dalla realizzazione del Piano di Lottizzazione, l'impatto subito dalla futura popolazione residente nell'area del Piano in riferimento alla salubrità dell'intorno. Gli impatti sulle componenti ambientali sono stati descritti, senza che si sia ravvisato alcunché di significativo da evidenziare a questo proposito.*

**RILEVATO E CONSIDERATO** che in merito a questo criterio nel RPA si fa riferimento erroneamente ad un Piano di lottizzazione, appare evidente che si tratta di un refuso;

**CONSIDERATO** quanto affermato nel RPA relativamente ai potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate: *"La variante non aumenta le pressioni attese dalla sua realizzazione, in quanto risponde alle azioni di tutela previste dal piano paesaggistico.*

Pressioni attese dalla attuazione e indicazioni di mitigazione

*Data la natura dell'intervento, nel quadro complessivo, non sono attesi effetti rilevanti che possano alterare la percezione e la valenza dei luoghi.*

*Relativamente alla componente paesaggio, si ritiene che la variante non muterà significativamente la percezione dei luoghi.*

Pressioni attese dal cantiere e indicazioni di mitigazione

---



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*La zona potrà essere interessata da cantieri finalizzati allo scavo archeologico che non produrrà effetti rilevanti e impatti significativi.*

Produzione di rifiuti

*I rifiuti che potranno prodursi per il caso specifico sono quelli relativi alle azioni di scavo posti in essere per le finalità di tutela e salvaguardia dettati dalle norme d'attuazione.*

Alimentazione idrica

*Potranno essere previsti allacciamenti alla rete idrica esistente prevedendo una richiesta per le lavorazioni di cantiere (scavi archeologici) e/o opere di tutela del paesaggio.*

Scarichi Idrici

*Non sono previsti collegamenti con la rete fognaria esistente.*

Illuminazione – approvvigionamento energia elettrica

*Potrà essere previsto apposito impianto di cantiere laddove si attivino scavi archeologici.*

Viabilità

*Allo stato non si valutano interventi sulla viabilità.*

Rumore e vibrazioni

*Allo stato attuale non si può ipotizzare la tipologia delle apparecchiature utilizzate in cantiere, in ogni caso, in linea generale, si prevedono attrezzature per lo scavo manuale.*

*Questo tipo di valutazione potrà essere realizzata nella fase esecutiva di realizzazione con l'ausilio del responsabile dell'impresa esecutrice, valutando l'impatto acustico delle attività temporanee (cantiere).*

Emissioni in atmosfera

*Come per il rumore la valutazione preventiva dell'inquinamento atmosferico per effetto dell'utilizzo delle apparecchiature di cantiere e dei veicoli di approvvigionamento materiali allo stato attuale è di difficile valutazione. In termini qualitativi l'impatto è legato soprattutto alla sospensione di polveri. Per la limitazione delle stesse sono previste vasche lava ruote per evitare la dispersione sulle strade urbane utilizzate dai mezzi veicoli di ausilio al cantiere e la periodica bagnatura degli eventuali cumuli di materiali posti all'interno del cantiere.*

Rischio di incidenti

*Come tutti gli interventi di questo tipo, l'opera in fase di cantiere è sottoposta al D. Lgs. 81/08 e s.m.i per la sicurezza dei cantieri.*

**RILEVATO e CONSIDERATO** che in merito alle pressioni attese dalla variante nel RPA sono state riassunte, in due quadri sinottici, in riferimento alle categorie, le pressioni specifiche attese per le attivazioni specifiche di scavo, e gli impatti relativi alle pressioni e le mitigazioni previste dalla variante. *“Nel caso specifico non si prevedono specifici obiettivi di sostenibilità a fronte della specifica destinazione dell'area interessata dalla variante, per la quale non si prevedono attività e opere che possano determinare impatti significativi. La variante è pertanto coerente con le previsioni territoriali, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali, interno all'area urbana”.*

Categorie di pressione	Impatti potenziali attesi	Risposte previste dal piano	Ulteriori mitigazioni proponibili	Indicazioni di monitoraggio
CONSUMI	Consumo di suolo	Previsione di verde di modellazione del paesaggio	Contenimento della impermeabilizzazione delle superfici	Verifica nelle successive fasi progettuali del rapporto superficie impermeabile/superficie
INTERFERENZE		Modifica minima della forma dell'area	Messa a dimora di piante arboree e arbustive	



Assessorato Territorio e Ambiente  
Commissione Tecnica Specialistica  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- natura transfrontaliera degli impatti;

*Il P.d.L. si riferisce ad una porzione del territorio comunale pertanto non si hanno implicazioni di carattere transfrontaliero.*

**RILEVATO E CONSIDERATO** che in merito a questo criterio nel RPA si fa riferimento erroneamente ad un Piano di lottizzazione, appare evidente che si tratta di un refuso;

- rischi per la salute umana o per l'ambiente;

*Non si evidenziano rischi per la salute umana o innalzamento di rischio in seguito all'attuazione del Piano.*

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

*È stata individuata l'area di influenza del Piano di lottizzazione. L'area del comparto è individuata nella stesura di progetto, coincidente in tutto con la zona omogenea dello strumento urbanistico vigente. Il carico urbanistico è stato valutato e compensato con le nuove urbanizzazioni previste nel piano. Gli impatti si riferiscono ad una scala del tutto locale, con estensione spaziale limitata al perimetro dell'intervento.*

**RILEVATO E CONSIDERATO** che in merito a questo criterio nel RPA si fa riferimento erroneamente ad un Piano di lottizzazione, appare evidente che si tratta di un refuso;

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

*La zona d'intervento è inserita nel centro abitato del comune; non sono presenti coltivazioni di nessun tipo, né alberi, né macchie di tipo mediterranee. Non vi sono segnalati biotipi e/o geotipi di rilievo.*

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;

*L'area di intervento non ricade all'interno di siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS).*

## CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

**CONSIDERATA E VALUTATA** la documentazione trasmessa e le informazioni che sono state fornite dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale Urbanistica della Regione Siciliana inerente la proposta di "Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020";

**RILEVATO E CONSIDERATO** che la proposta di variante urbanistica è stata determinata a seguito della sentenza del TAR Catania n.795 del 28/04/2009 e successiva Ordinanza 219/2020, a fronte della scadenza dei vincoli urbanistici;



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

**RILEVATO** che originariamente i terreni sottoposti a variante urbanistica in forza della sentenza del TAR Catania n.795 del 28/04/2009 erano quelli identificati in catasto al foglio 74 particelle 3188, 3190 e 3192, successivamente il Tribunale con ordinanza 219/2020 ha limitato l'esecuzione della sentenza limitatamente alle particelle 3190 e 3192;

**RILEVATO E CONSIDERATO** che dalle informazioni e dai dati riportati nella documentazione posta in consultazione si è potuto rilevare che:

- la proposta di variante urbanistica in oggetto consiste nella ridefinizione urbanistica, a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici, di un'area avente superficie catastale totale di mq. 472 (particella 3190 mq.374,00; particella 3192 mq. 98,00);
- l'area, come affermato nel RPA, nel vigente strumento urbanistico approvato con D.A. 828/88, ricade in "*Verde pubblico stradale e ornamentale*" e "*Sede stradale*". La norma che regola il verde pubblico è inserita all'articolo 70 del regolamento edilizio del P.R.G. e risulta la seguente: "*Art. 70 – "Zone di verde pubblico" Le aree identificate nelle planimetrie di piano con velatura scura non rigata, sono aree riservate al verde pubblico (ornamentale e funzionale). Esse saranno realizzate e mantenute dall'Amministrazione pubblica con l'obbligo dell'impianto e della conservazione del verde o delle parziali lastricature. Non potranno essere edificate in alcun modo dalla pubblica Amministrazione né concesse a privati a tal fine. Sono eccezionalmente ammesse piccole costruzioni funzionali per la manutenzione del verde, oppure costruzioni monumentali e decorative*";
- nel RPA non è specificata esattamente la superficie destinata a "*Verde pubblico*" e la superficie destinata a "*Sede stradale*". Dall'esame delle cartografie allegate è possibile rilevare che, l'area oggetto della variante urbanistica, nel vigente strumento urbanistico vigente (approvato con D.A. 828/88) ricade per la maggior parte in "*Sede stradale*";
- nel 2011 il comune di Adrano aveva avviato la revisione dello strumento urbanistico vigente approvato con D.A. 828/88 pervenendo all'adozione del nuovo strumento urbanistico con Delibera del Commissario ad acta n.1/2011. Tale strumento urbanistico, di cui oggi sono scadute le misure di salvaguardia, aveva ottenuto tutti i pareri e nulla-osta per l'adozione anche con riferimento ai vincoli di tutela presenti nel territorio comunale. La Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania, in particolare, aveva dettato precise prescrizioni per le aree da sottoporre a tutela e salvaguardia ai sensi delle vigenti disposizioni normative D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. In particolare venivano delimitate diverse zone d'interesse archeologico di cui alle tutele dell'art. 142 lett. m) del D. Lgs. 42/2004, tra cui quella interessata dalla variante urbanistica in oggetto. L'area oggetto della variante urbanistica proposta, nello strumento urbanistico adottato con Delibera del Commissario ad acta n.1/2011 è identificato con la seguente destinazione urbanistica: "*Aree con reperti archeologici (A.R.A.)*" e "*Sede Stradale*";
- la proposta di variante urbanistica in oggetto consiste nel riproporre la destinazione urbanistica che era stata individuata dallo strumento urbanistico adottato con Delibera del Commissario ad acta n.1/2011 e, dunque, propone la modifica dalla attuale zona "*Verde pubblico stradale e ornamentale*" e "*Sede stradale*" ad "*Aree con reperti archeologici (A.R.A.)*" e "*Sede Stradale*";





Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- le norme d'attuazione del P.R.G. adottato, che si fanno proprie nella proposta di variante, sono state aggiornate nel rispetto di quanto stabilito dal piano paesaggistico e prevedono la seguente disciplina: "Are  
con reperti archeologici – A. R. A.": Sono le aree individuate d'interesse archeologico soggette alla  
disposizione di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. Per tali aree  
valgono inoltre le seguenti prescrizioni: Aree Agricole: - mantenimento dei valori del paesaggio agrario a  
protezione delle aree di interesse archeologico. Aree Urbane: - Interventi di manutenzione ordinaria e  
straordinaria dei manufatti esistenti. In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi,  
devono essere eseguiti sotto il diretto controllo dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che  
può, qualora se ne verificano le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt.  
10 e segg. del Codice. I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della  
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che la variante urbanistica ripropone le previsioni dello strumento  
urbanistico generale adottato dal Commissario ad Acta regionale con la delibera n. 1/2011, tenuto conto dei  
principi di tutela e salvaguardia della zona, così come individuato ed indicato dalla Soprintendenza ai BB. CC.  
AA. Di Catania e confermata nel Piano Paesaggistico degli Ambiti Regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti  
nella provincia di Catania (adottato con D.A. n. 031/GAB del 3 Ottobre 2018);

**CONSIDERATO E VALUTATO** che come affermato dall'A.P. la variante urbanistica non prevede  
interventi edificatori o la realizzazione di complessi edilizi ma il mantenimento e la tutela dell'esistente;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto della variante, a seguito dell'adozione del Piano Paesaggistico degli  
Ambiti Regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania (adottato con D.A. n. 031/GAB  
del 3 Ottobre 2018), ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. m) del D.lgs. 42/2004 (aree di interesse  
archeologico) con Livello di tutela 1 e ricompresa nel Paesaggio locale 13 "Area dei centri abitati di sud-  
ovest" normato dall'art. 33 delle NTA del Piano ed in particolare ricade nel contesto 13a. Paesaggio dei centri  
storici di Adrano, Santa Maria Di Licodia, Biancavilla e Ragalna e delle aree di interesse archeologico;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che la destinazione dell'area oggetto di variante risulta coerente alla  
disciplina dettata dal Piano Paesaggistico degli Ambiti Regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella  
provincia di Catania (adottato con D.A. n. 031/GAB del 3 Ottobre 2018);

**RILEVATO E CONSIDERATO** che dalle informazioni e dai dati riportati nella documentazione posta in  
consultazione si è potuto rilevare che l'area interessata dalla "Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR  
di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020":

- non rientra nella fattispecie prevista dall'art.2 comma 5 della L.R. 71/78 essendo ubicata in zona urbana e  
non essendo utilizzata ad usi agricoli;
- non rientra in ambiti di protezione ambientale quali parchi, riserve né si trova all'interno o nelle prossimità  
di siti della Rete Natura 2000;



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza  
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- non possiede elementi costituenti la rete ecologica;
- non interessa aree ricadenti all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) di cui alla L.R. n.6 del 03/05/2001;
- non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 Dicembre 1923, n.3267;
- non comprende interventi soggetti di cui all'Allegato IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto sottoposti alla procedura di VIA;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che nell'ambito dei contenuti del RAP si sono riscontrati alcuni refusi ma si ritiene che gli stessi non abbiano influenza ai fini della presente valutazione;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che non si prevedono rischi né per la salute umana né per l'ambiente;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che l'intervento in esame rientra nella categoria "uso di piccole aree a livello locale" individuata dall'art. 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

**VALUTATO** in conclusione che la variante proposta non comporta impatti significativi sulle componenti ambientali;

*La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

**ESPRIME**

parere di non assoggettabilità a VAS della proposta di "Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020".

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI  
ADUNANZA DEL 24.02.2021  
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

	COMPONENTI	FIRME
1.	<b>COBELLO Laura (Componente Nucleo)</b>	<b>PRESENTE</b>
2.	<b>PATANELLA VITO (Segretario)</b>	<b>PRESENTE</b>
3.	<b>BARATTA Domenico</b>	<b>PRESENTE</b>
4.	<b>BORDONE Gaetano</b>	<b>PRESENTE</b>
5.	<b>CARTARRASA Salvatore</b>	<b>PRESENTE</b>
6.	<b>CASSAR Adriana</b>	<b>PRESENTE</b>
7.	<b>CASTIGLIONE Simona</b>	<b>PRESENTE</b>
8.	<b>DI LEO Carlo</b>	<b>PRESENTE</b>
9.	<b>DI ROSA Giuseppe</b>	<b>PRESENTE</b>
10.	<b>FLOCCO Lidia</b>	<b>PRESENTE</b>
11.	<b>FRANCHINA Francesco</b>	<b>PRESENTE</b>
12.	<b>GALATI TARDANICO Carmelo</b>	<b>PRESENTE</b>



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

13.	GERACI massimo	PRESENTE
14.	LA FAUCI Dario	PRESENTE
15.	LENTINI Francesca Maria	PRESENTE
16.	LIUZZO Giuseppina	PRESENTE
17.	LIVECCHI Giuseppe	PRESENTE
18.	MAIO Pietro	PRESENTE
19.	MANGIAROTTI Maria Stella	PRESENTE
20.	MESSANA Giuseppe	PRESENTE
21.	MONTEFORTE Guido	ASSENTE
22.	MORABITO Anna	PRESENTE
23.	MORICI Claudia	PRESENTE
24.	ORIFICI Michele	PRESENTE
25.	RAINERI Riccardo	PRESENTE
26.	RONDISVALLE Fausto	PRESENTE
27.	SALVIA Pietro	PRESENTE
28.	SCURRIA Antonio	PRESENTE



Assessorato Territorio e Ambiente  
**Commissione Tecnica Specialistica**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

29.	VILLA Daniele	ASSENTE
-----	---------------	---------

I sottoscritti, preso atto delle autocertificazioni rilasciate da ciascun componente ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, attestano la presenza e l'assenza degli stessi con l'apposizione della propria firma in calce al superiore elenco.

**Il Segretario**

**Avv. Vito Patanella**

**PATANELLA  
VITO**

Firmato digitalmente da  
PATANELLA VITO  
Data: 2021.02.25 11:06:28  
+01'00'

**Il Presidente**

**Prof. Aurelio Angelini**

Firmato digitalmente da: AURELIO ANGELINI  
Motivo: Presidente CTS  
Data: 25/02/2021 13:33:01



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Tel. 091 – 7077121 – Fax 091 – 7077139  
Pec: dipartimento ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

Num. Codice Fiscale  
80012000826  
Partita I.V.A.  
02711070827

Commissione Tecnica Specialistica  
per le autorizzazioni ambientali di  
competenza regionale  
Legge regionale n. 9 del 07.05.2015,  
art. 91

PROT. N. 0012223 DEL 01/03/2021 Rif. Nota prot.n°

OGGETTO: Trasmissione pareri resi durante la seduta plenaria della Commissione Tecnica specialistica ex art.91 L.R. 9/15, del 24 FEBBRAIO 2021

Al Dirigente del Servizio 1 DRA

Al Dirigente del Servizio 1 DRU

e, p.c. All'Assessore

Al Dirigente Generale DRA

Al Dirigente Generale DRU

Per il tramite della  
SEGRETERIA DELLA CTS

c/o Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
SEDE

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 73 c. 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, che prevede in deroga alle diverse disposizioni, la possibilità che il CTS si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo

**SI ATTESTA**

che la riunione del 24 FEBBRAIO 2021 del CTS si è svolta in videoconferenza, giusta convocazione prot. 801 del 08.01.2021 sono stati approvati i seguenti pareri:

**Codice Procedura: 376 OGGETTO: "Progetto di rinnovo della cava di tufo vulcanico in C.da Passo Failla sita nel territorio del Comune di Caltagirone (CT)". Sigla Progetto: "SR19 B2" Proponente: "C.O.I.S. s.n.c. di Piccolo Giuseppe e Valentino " Procedimento: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. PARERE N. 35.2021**

**Codice Procedura: 383 Sigla progetto: EN\_010\_VIAR003 Ditta Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. PROCEDIMENTO: Verifica di ottemperanza - "Metanodotto Gagliano - Termini Imerese e opere connesse" PARERE N. 36.2021**

**I Codice Procedura: 1173 Sigla Progetto: SR01 RIF0022 Proponente: Rigenia S.r.l. Procedimento: Procedura di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle prescrizioni del**

provvedimento di Valutazione impatto ambientale (VIA), reso con D.A. n. 362/gab del 30/07/2015.  
OGGETTO: "Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non sita in C.da Cusumano – 96011 – Augusta (SR). PARERE N. 37.2021

Codice Procedura: 992 Classifica RG 009VIAN002/1 Proponente: Porto Turistico Marina di Ragusa SPA Procedimento: Art.109 D.lgs.152/06 e s.m.i. OGGETTO: Lavori di dragaggio per il ripristino dei fondali dell'imboccatura portuale. PARERE N. 38.2021

Cod. Procedura: 903 Classifica: AG\_001\_VIAR007 Proponente: Dipartimento Regionale della Protezione Civile Autorità Procedente: Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. OGGETTO: Comuni di Agrigento e Porto Empedocle. Intervento di protezione del versante Caos dall'erosione costiera a salvaguardia dell'infrastruttura viaria e dell'agglomerato urbano sovrastante – COD.SI\_AG\_00002. CUP J43H18000240001CIG 80359156D6 e contestuale richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. PARERE N. 39.2021

Codice procedura: 163 Classifica: AG\_025B00003 Proponente: "Calcestruzzi Belice srl." Procedimento: Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Impatto Ambientale (VIA) (art. 19 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) OGGETTO: Progetto di coltivazione della cava di calcare denominata in convenzione "Piano Barone", valido per il rinnovo dell'autorizzazione, sita in territorio del comune di Montevago (AG) PARERE N. 40.2021

Codice Procedura: 344 Classifica: CL\_018\_VAS0001 Autorità procedente: Comune di Serradifalco (CL) Procedimento: Parere VAS Conclusivo ex art. 15 del Codice dell'Ambiente OGGETTO: "procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) della proposta di "Variante Generale del Piano Regolatore Generale del Comune di Serradifalco." PARERE N. 41.2021

Codice Procedura: 853 Classifica: CT11 IF853 Proponente: Caltagirone S.r.l. Oggetto: "Progetto per realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 12,44196 MW e potenza di picco pari a 15,6492 MWp, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito in c.da Balchino, Comune di Caltagirone (CT)". Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. PARERE N. 42.2021

Codice Procedura: 331 Sigla Progetto: AG17 RIF1 Proponente: Ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l. Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. OGGETTO: "Progetto di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata sito nel Comune di Montallegro (AG)" PARERE N. 43.2021

Codice Procedura: 799 Sigla Progetto: "RG9 RIF100" Proponente: "Ragusa Cementi" Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, unificata con la procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. OGGETTO: "Realizzazione dell'impianto di ricevimento, stoccaggio e alimentazione e per l'esercizio del coincenerimento di combustibile solido secondario avente codice CER 191210 (CSS-Rifiuto) e/o per l'utilizzo di combustibile solido secondario di cui al D.M. 22/13 (CSS-combustibile nella linea di cottura del clinker da cemento dello Stabilimento di contrada Tabuna Ragusa". PARERE INTERMEDIO N. 10.2021

---



Codice Procedura: 1001 Classifica: CT 7-5OGGETTO: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di "Variante urbanistica di cui alla sentenza TAR di Catania 795/2009 e Ordinanza 219/2020" Autorità procedente: Comune di Adrano Ditta proponente: Moschitta Alfio Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente.

**CORREZIONE ERRORE MATERIALE PARERE N. 18 del 29/01/2021**

Codice Procedura: 611 Classifica: PA73/1 VAS. Proponente: Paradise Club S.r.l. Autorità Procedente: Comune di Terrasini (PA). Procedimento: procedura VAS fase di scoping, ex art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e procedura VInCA fase di valutazione appropriata, art 5 del DPR 357/97. OGGETTO: Procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. dal 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) del Piano di Lottizzazione in località "Grotta dei Parrini" foglio di mappa n.16 particelle nn. 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, e 864. e Piano di Lottizzazione in località "C/da Valenza" foglio di mappa n.16 particelle nn. 102q.p., 490q.p e 493q.p., ricadenti in zona "C5" destinata ad "Insediamenti stagionali e ricettivi". Comune di Terrasini (PA).

**CORREZIONE ERRORE MATERIALE PARERE n. 15 del 29/01/2021**

**SI ATTESTA**

- che hanno preso parte i seguenti componenti del CTS, rilasciando un'apposita autodichiarazione per certificare la loro presenza e i cui documenti sono allegati agli atti della seduta:

ANGELINI Aurelio (Presidente); COBELLO Laura (Vice Presidente); PATANELLA Vito (Segretario), RONSISVALLE Fausto (Componente del Nucleo), BARATTA Domenico; BORDONE Gaetano, CARTARRASA Salvatore, CASSAR Adriana, CASTIGLIONE Simona, DI Leo Carlo, DI ROSA Giuseppe, FLOCCO lidia, FRANCHINA Francesco, GALATI TARDANICO Carmelo; GERACI massimo, LA FAUCI Dario, LENTINI Francesca, LIUZZO Giuseppina; LIVECCHI Giuseppe, MAIO Pietro, MANGIAROTTI Maria Stella; MESSANA Giuseppe, MORABITO Anna, MORICI Claudia, ORIFICI Michele; RAINERI Riccardo, SALVIA Pietro, SCURRIA Antonio.

Il Segretario della CTS  
Avv. Vito Patanella



Commissione Tecnica Specialistica  
Il Presidente  
Prof. Aurelio Angelini



